REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 Dicembre 1988

N. 951 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale

L'anno millenovecento ottantotto il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- ~~del Coordinatore del Settore~~ della Segreteria del Consiglio F.F. Silvana Vernola
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	sì	
2) AFFATATO Giuseppe	sì	
3) ANNESE Mario	sì	
4) APRILE Leonardo		sì
5) ARMENISE Nicola	sì	
6) AUGELLI Raffaele	sì	
7) BELLOMO Michele	sì	
8) BIANCO Stefano	sì	
9) BORGIA Franco		sì
10) BORTONE Giorgio	sì	
11) BRUNO Antonio		sì
12) CAPOZZA Emanuele	sì	
13) CAVALLO Antonio	sì	
14) CIANNAMEA Leonardo	sì	
15) COLASANTO Giuseppe	sì	
16) CONVERTINO Cosimo	sì	
17) CROCCO Antonio	sì	
18) DI CAGNO Nicola	sì	
19) DI GIOIA Pasquale	sì	
20) DI GIUSEPPE Cosimo		sì
21) DIRODI Nicola		sì
22) FAZIO Lorenzo	sì	
23) FESTINANTE Luigi		sì
24) FORTUNATO Loris	sì	
25) GODELLI Silvia	sì	
26) IAFRATE Zenone	sì	
27) LIA Cesare	sì	
28) LIUZZI Francesco	sì	
29) MANSUETO Nicola		sì
30) MARIELLA Vito	sì	
31) MARINELLI Fernando	sì	
32) MARROCCOLI Tommaso		sì
33) MARTELLOTTA Giuseppe	sì	
34) MARZO Corradino		sì
35) MASSAFRA Isabella	sì	
36) MASTRANGELLO Giovanni		sì
37) MONFREDI Angelo	sì	
38) OCCHIOFINO Nicola		sì
39) PAOLUCCI Roberto	sì	
40) PICCIGALLO Benito	sì	
41) PIZZICOLI Michele	sì	
42) PUGLIESE Girolamo		sì
43) RIZZO Marcello	sì	
44) ROSSI Angelo	sì	
45) SAPONARO Francesco		sì
46) SIMONE Mauro	sì	
47) STRAZZERI Marcello		sì
48) TARRICONE Luigi	sì	
49) TEDESCO Alberto	sì	
50) ZINGRILLO Giuseppe	sì	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è l'approvazione del Regolamento interno del Consiglio.

Egli comunica che la Giunta per il Regolamento ha proposto al Consiglio regionale alcune modifiche al Regolamento interno.

Informa l'Assemblea che si deve, pertanto, procedere all'approvazione delle stesse. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

di approvare, così come approva, le modifiche al Regolamento interno del Consiglio, allegate alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Girogio Bortone-dott. Cosimo Convertino)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

Consiglio Regionale
della Puglia

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

- L'art. 2 è sostituito dal seguente:

" Ufficio provvisorio di Presidenza

Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, l'Ufficio procede:

a) alla convalida degli eletti;
b) all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio".

- L'art. 3 è soppresso.

- L'art. 6 è sostituito dal seguente:

I Segretari del Consiglio

I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni o gli atti del Consiglio, e ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto stenografico sia pubblicato; verificano il testo dei progetti di legge e delle decisioni del Consiglio.

Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

In caso di impedimento di entrambi i Consiglieri Segretari, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in Aula.

- L'art. 7 è sostituito dal seguente:

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza é composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e dai due Segretari. Alle sue riunioni partecipa il Segretario del Consiglio o chi ne fa le veci.

All'inizio di ogni legislatura, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina due questori, i quali prestano la propria collaborazione nell'assicurare l'ordine dell'Aula e in altre questioni che il Presidente intenda loro affidare.

I questori partecipano alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.

Nella prima seduta dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, si procede alla definizione e al riparto delle competenze tra i membri dell'Ufficio di Presidenza non altrimenti previste.

L'Ufficio di Presidenza:

a) assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri tutelandone le prerogative;

b) cura il corretto funzionamento di tutte le articolazioni del Consiglio;

c) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici e richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;

d) determina la misura dell'indennità di missione o trasferta e del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato;

e) amministra i fondi annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale sotto la rubrica "Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" per le competenze spettanti al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri e per ogni altro onere relativo alla carica degli stessi, nonché per le spese d'ufficio e di economato;

f) provvede, con apposito regolamento o con ordini di servizio, a tutti i servizi interni del Consiglio;

g) decide su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

In caso di elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza continua l'esercizio delle proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

- L'art. 9 è sostituito dal seguente:

Loro costituzione ed organi

Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice le convocazioni dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo. Ciascun Gruppo procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza. Dell'avvenuta costituzione é data comunicazione al Presidente del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio é chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.

- L'art. 11 è sostituito dal seguente:

Loro designazione

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio:

a) i nomi dei Consiglieri designati dai Presidenti dei Gruppi e dei Consiglieri che formano Gruppo a sé per costituire la Giunta per il Regolamento, che sarà presieduta dallo stesso Presidente;

b) i nomi di tre Consiglieri da lui scelti per costituire la Commissione di vigilanza della biblioteca.

Il funzionamento della Giunta per il Regolamento e quello della Commissione di vigilanza della Biblioteca sono regolati dalle norme contenute negli articoli 11 e 12.

- l'Art. 12 è sostituito dal seguente:

Della Giunta per il Regolamento

La Giunta per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'art. 10, lett. a), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta lo studio delle proposte di modifica del Regolamento presentate dai Consiglieri.

Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sia il presente Regolamento, sia le proposte di modificazione o di aggiunta al Regolamento presentate dai Consiglieri, previo esame della Giunta per il Regolamento, devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Alla Giunta compete di esprimere pareri su questioni di interpretazione del Regolamento.

- L'art. 13 è sostituito dal seguente:

Della Biblioteca

La Biblioteca del Consiglio regionale é posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'art. 10, lett. b), del presente Regolamento.

Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da apposito Regolamento, che è approvato dalll'Ufficio di Presidenza. Sino all'entrata in vigore dello stesso, la Commissione di cui al primo comma formula proposte all'Ufficio di Presidenza, cui compete deliberare in materia di acquisto di libri e altro materiale bibliografico, di abbonamenti a riviste e giornali e di quant'altro necessario per il funzionamento della Biblioteca.

Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso scritto del Presidente del Consiglio e del membro di turno della Commissione di vigilanza.

- L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Costituzione delle Commissioni

Ciascun Gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 14, che devono risultare composte in maniera proporzionale, per quanto possibile, alla consistenza numerica di ciascun Gruppo in Consiglio.

I Consiglieri che non risultino designati e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica é inferiore al numero delle Commissioni, sono assegnati e distribuiti nelle medesime, sulla base della proposta dei Gruppi o delle richieste dei Consiglieri non iscritti, dal Presidente del Consiglio, in modo che non sia alterato l'equilibrio politico delle Commissioni.

Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, deve essere assegnato, di norma, ad una Commissione.

Il Consigliere chiamato a far parte della Giunta deve essere sostituito con altro Consigliere del Gruppo di appartenenza. Ciascun Gruppo designa o indica, per l'assegnazione a due Commissioni, un numero di Consiglieri pari a quello che, per lo stesso Gruppo, é presente in Giunta.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione può essere sostituito da altro dello stesso Gruppo. Un

Assessore non può comunque esercitare funzioni di supplente per le materie di sua competenza.

Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione consiliare permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti e di un Segretario.

L'elezione avverrà mediante distinte votazioni e con voto limitato per i due Vice Presidenti.

Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede.

Il Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle Commissioni, assicura i servizi, le attrezzature e il personale necessario.

I due Vice Presidenti, a turno, sostituiscono il Presidente della Commissione in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consigliere Segretario verifica i risultati delle votazioni e cura la redazione del processo verbale.

Al Presidente di Commissione permanente compete, nell'ordine di precedenza e nell'organigramma della Regione, il rango degli Assessori in carica.

Nessuna Commissione può essere composta da un numero superiore a un quarto dei componenti il Consiglio.

Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica per la durata di trenta mesi.

- L'art. 15 è sostituito dal seguente:

Loro competenze

Le Commissioni consiliari permanenti hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

Commissione I: *Bilancio, finanze e programmazione* (Programmazione, Bilancio, Finanze, Tributi, Rapporti istituzionali, Enti locali);

Commissione II: *Affari generali* (Affari generali, Personale e strutture degli Uffici regionali e di Enti regionali, Polizia locale, urbana e rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva, Caccia, Lavoro, Emigrazione);

Commissione III: *Servizi sociali* (Assistenza sanitaria, Servizi sociali, Istruzione, Cultura);

Commissione IV: *Sviluppo economico* (Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura, Cooperazione, Formazione professionale);

Commissione V: *Assetto e utilizzazione del territorio* (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Risorse naturali, Tutela del territorio e delle riserve naturali, Difesa del suolo).

Consiglio Regionale
della Puglia

- Articolo aggiuntivo 15 BIS

Comitato consiliare per il Piano

Il Presidente del Consiglio, dopo la costituzione della Giunta regionale, insedia il Comitato consiliare per il Piano, che é costituito dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, dall'assessore alla Programmazione e da un Assessore per ciascun dipartimento designato dalla Giunta, nonché dai Presidenti dei Gruppi o loro delegati.

All'atto dell'insediamento, il Comitato elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e un Vice Presidente.

Il Comitato consiliare per il Piano ha il compito di:

a) esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione;

b) promuovere, d'intesa con l'assessore alla Programmazione, consultazioni con gli Enti locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al processo di programmazione;

c) esaminare e vagliare i documenti della Giunta regionale relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di intervento, nonché alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 4.3.1975, n. 24 e di esprimere pareri al riguardo alla Giunta e al Consiglio.

- L'art. 16 è sostituito dal seguente:

Discussione in Commissione

Il Presidente convoca la Commissione e ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, ai Presidenti dei Gruppi, al Presidente della Giunta e al Presidente del Comitato per il Piano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione é convocata da uno dei Vice Presidenti di turno.

Di norma, l'Ufficio di Presidenza si riunisce due volte l'anno per stabilire il calendario della Commissione, per esaminare i provvedimenti giacenti e per fissare le priorità.

Le Commissioni non possono essere convocate durante le sedute del Consiglio.

Su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione, che si conclude con una decisione.

Per la discussione di ogni singolo progetto di legge in Consiglio, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori. E' sempre facoltà delle minoranze presentare proprie relazioni. In caso di assenza del relatore di maggioranza, le funzioni vengono assunte dal Presidente della Commissione.

Le Commissioni possono organizzarsi in sottocommissioni relativamente all'esame di determinati problemi. E', però, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria.

In quanto applicabili, le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle vigenti per il Consiglio.

- L'art. 17 è sostituito dal seguente:

Esame in sede referente o consultiva

I disegni e le proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione, secondo il criterio della competenza per materia, perché riferiscano sui medesimi o esprimano un parere, salvo diversa decisione del Consiglio.

Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti più Commissioni o il Comitato per il Piano, esso é assegnato in sede referente alla Commissione con competenza prevalente ed inviato per il parere, che deve essere espresso entro dieci giorni, alle altre Commissioni ovvero alle Commissioni riunite.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su oggetto identico o in concorso con disegni di legge su identico oggetto, l'esame deve essere abbinato.

Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura e le leggi osservate dal Governo sono riprese in esame previa assegnazione alle competenti Commissioni.

- L'art. 20 è sostituito dal seguente:

Commissioni speciali - d'indagine o d'inchiesta

Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.

Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

- L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Esame del bilancio

I documenti attinenti il bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, fissa i termini entro i quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione Bilancio la relazione sul bilancio.

La Commissione Bilancio esamina, altresì, i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.

Quando la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione si può aprire in Assemblea sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

Consiglio Regionale
della Puglia

- L'art. 22 è sostituito dal seguente:

Termini

Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di sessanta giorni, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a novanta.

All'atto della presentazione di un progetto di legge, e anche successivamente, la Giunta regionale o il proponente possono chiedere al Consiglio che si fissi l'urgenza e, in tal caso, il termine si riduce a trenta giorni a partire dalla deliberazione di urgenza.

Scaduti i termini, qualora il proponente ne faccia espressa domanda, il disegno o la proposta di legge vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

La proroga non può superare i trenta giorni. Trascorso tale termine, il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio regionale il disegno o la proposta di legge, che devono essere comunque discussi.

Contro la discussione non sono ammesse pregiudiziali di nessun genere né richieste di rinvio. Ove il proponente dichiari il suo accordo, il Consiglio può decidere il rinvio in Commissione.

Le relazioni delle Commissioni consiliari permanenti sono distribuite almeno 48 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non deliberi altrimenti.

- L'art. 23 è sostituito dal seguente:

Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere

Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione ovvero se una Commissione ritiene che spetti al suo esame un argomento deferito ad altra Commissione, viene investito l'Ufficio di Presidenza, che decide in via definitiva circa l'assegnazione.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo prima di deliberare in merito.

Due Commissioni, su iniziativa del Presidente del Consiglio, deliberano in Comune.

- L'art. 24 è sostituito dal seguente:

Convocazione

La Commissione è convocata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente di turno.

Se un quarto dei componenti della Commissione consiliare permanente ne domanda la convocazione, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente di turno provvede, entro otto giorni dalla richiesta, alla convocazione stessa.

La seduta della Commissione é valida se é presente la maggioranza dei componenti.

- L'art. 25 è sostituito dal seguente:

" Deliberazioni

La Commissione delibera a maggioranza relativa dei Commissari presenti".

- Articolo aggiuntivo 25 BIS

Processo verbale

Di ogni seduta di Commissione si redige, a cura del funzionario responsabile della segreteria, il processo verbale, nel quale sono indicati le deliberazioni, l'oggetto e i punti principali della discussione e i nomi di coloro che sono intervenuti.

Il processo verbale é vistato dal Presidente della Commissione e dal Segretario ed é posto all'approvazione nella successiva seduta.

Ciascun Consigliere può far trascrivere integralmente a verbale le proprie dichiarazioni.

- L'art. 27 è sostituito dal seguente:

Partecipazione ai lavori di Consiglieri estranei alla Commissione

Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni delle quali non é componente e può trasmettere alle stesse emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e richiedere di poterli illustrare.

Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle loro relazioni.

- L'art. 28 è sostituito dal seguente:

Richiesta o proposta di ascolto

Ove una Commissione deliberi di ascoltare, per le materie di sua competenza, i rappresentanti delle Province e dei Comuni della Regione od organi e associazioni a carattere regionale estranei al Consiglio o singoli esperti sulla materia, ne deve fare richiesta al Presidente del Consiglio.

Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.

Il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta, ha, a sua volta, facoltà di proporre alla Commissione di ascoltare, su materie di loro competenza, i rappresentanti delle Province e dei Comuni della Regione o di organi di associazioni a carattere regionale estranei al Consiglio che ne abbiano fatto richiesta allo stesso Presidente del Consiglio.

In tal caso, la Commissione interessata delibera sulla proposta del Presidente del Consiglio

- L'art. 30 è sostituito dal seguente:

Sessioni

Il Consiglio regionale si riunisce su convocazione del Presidente. La programmazione e il calendario di massima dei lavori vengono disposti dal Presidente del Consiglio, che convoca la Conferenza dei Presidenti prevista dall'art. 9 del presente Regolamento. La Giunta regionale é informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della Conferenza e può farvi partecipare un suo rappresentante.

Le sedute del Consiglio sono articolate in tre sessioni: la prima ha inizio il venti gennaio e termina

prima delle festività pasquali; la seconda sessione ha inizio non prima della settimana successiva a quella pasquale e termina il 25 luglio; la terza sessione ha inizio il 16 settembre e termina il 21 dicembre.

Per eventi straordinari, sentiti i Presidenti dei Gruppi e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente può convocare il Consiglio al di fuori del periodo di sessione di cui al comma precedente.

Per la discussione del bilancio della Regione é indetta apposita sessione all'interno delle predette sessioni. In questa sessione le Commissioni consiliari permanenti e similari, con eccezione della Commissione competente in materia di bilancio, non possono tenere sedute, salvo che per esprimere il parere di cui all'art. 21, I comma, del presente Regolamento.

Nella sessione di bilancio non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio altri argomenti oltre il bilancio e documenti di natura programmatica-finanziaria.

- L'art. 31 è sostituito dal seguente:

Ordine del giorno

L'ordine del giorno é pubblicato e inviato al domicilio di ogni Consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno é depositata, contestualmente, presso i rispettivi Gruppi consiliari.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale é comunicato al Commissario di Governo.

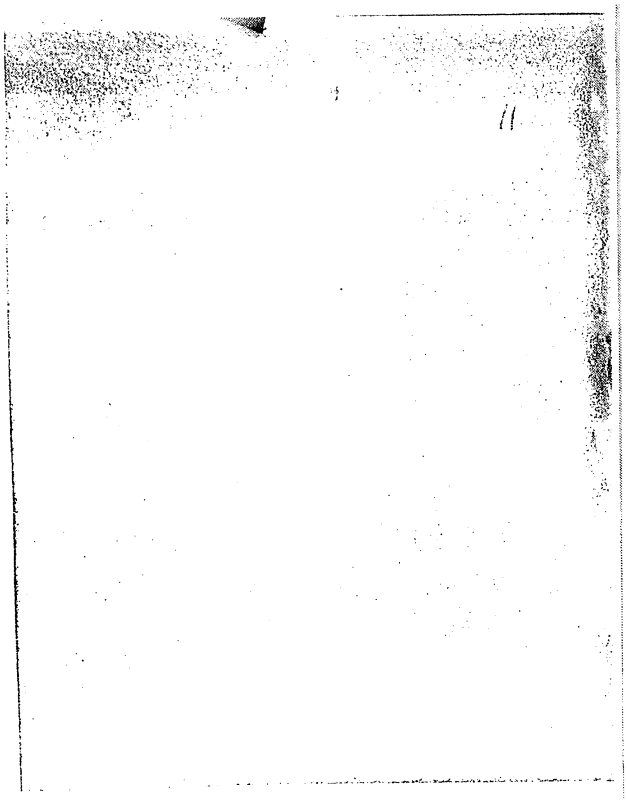

- L'art. 33 è sostituito dal seguente:

Apertura e chiusura - Lettura del verbale

Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia il giorno e l'ora della seduta seguente, nonché l'ordine dei lavori della medesima. L'ordine del giorno della seduta é affisso nella sala. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo particolari argomenti che rivestano carattere di urgenza.

In questi casi, la richiesta deve essere presentata da almeno cinque Consiglieri, alla Presidenza, 24 ore prima della seduta.

Il Presidente convoca, prima dell'inizio della seduta, i Presidenti dei Gruppi per decidere sull'ammissibilità della richiesta. Alla riunione é invitato il relatore del provvedimento. La decisione va assunta all'unanimità.

Ogni Consigliere, dopo averne

dato avviso alla Presidenza, in apertura di seduta, avrà diritto alla parola per celebrazioni di eventi o per commemorazioni di eventi o di date di particolare rilievo.

La durata dell'intervento non potrà eccedere i dieci minuti.

La seduta inizia con la lettura del processo verbale.

Qualora sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non é concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente oppure per fatto personale.

- L'art. 34 è sostituito dal seguente:

Comunicazioni all'inizio della seduta

Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

a) comunica le domande di congedo;

b) comunica al Consiglio i messaggi e le lettere pervenute e annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;

c) comunica l'invio dei progetti di legge alle Commissioni consiliari permanenti, i rinvii al Consiglio, le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi e i regolamenti dello Stato e le leggi di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi regionali, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;

d) comunica eventuali decisioni relative all'inserimento, nell'ordine del giorno della seduta, di argomenti urgenti;

e) invita un Segretario del Consiglio a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

- L'art. 35 è sostituito dal seguente:

Dei processi verbali

I processi verbali sono redatti dal Segretario del Consiglio, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente nelle adunanze.

I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni Consigliere può chiedere che nel processo verbale della adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo; nell'adunanza in cui si procede all'approvazione del processo verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettifiche o modifiche.

Delle astensioni deve essere fatta espressa menzione nel verbale.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si é proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernenti questioni di persone sono state adottate in seduta segreta, deve constare a verbale che si é deliberato in seduta segreta.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, da un Consigliere Segretario e dal Segretario del Consiglio.

Il Consiglio può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete.

- L'art. 36 è sostituito dal seguente:

Archivio

Il Consiglio regionale ha un suo archivio così articolato:

Archivio d'Aula, dove vanno conservati:

1) ~~il registro dei~~ processi verbali delle sedute consiliari;

2) i resoconti stenografici o le bobine di registrazione delle sedute consiliari;

3) i registri delle leggi e degli altri atti amministrativi.

Archivio della Presidenza, dove vanno conservati:

1) gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio e i relativi registri di protocollo;

2) gli atti e la corrispondenza dell'Ufficio di Presidenza.

Archivio delle Commissioni, dove vanno conservati:

1) gli atti e la corrispondenza delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.

- L'art. 37 è sostituito dal seguente:

Approvazione dell'ordine del giorno di seduta

Dopo le comunicazioni elencate nel precedente art. 35, se non viene richiesta alcuna modifica all'ordine del giorno proposto dal Presidente, tale ordine del giorno si intende approvato.

Ogni Consigliere può tuttavia proporne la modifica dopo la lettura delle comunicazioni e illustrare la sua richiesta per non oltre cinque minuti. Sulla richiesta di modifica dell'ordine del giorno possono chiedere di parlare, per la stessa durata di tempo, due Consiglieri contro e due a favore. La proposta di modifica viene indi posta ai voti per alzata di mano.

Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

- L'art. 39 è sostituito dal seguente:

Obbligo di presenza
e richiesta di congedo

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato in Consiglio dal Presidente in principio di seduta. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.

I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo e senza aver giustificato l'assenza, sono annunziati dal Presidente in Consiglio.

Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere al Consiglio che i nomi degli assenti vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

- L'art. 46 è sostituito dal seguente:

Disposizioni generali

Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti al Consiglio o al Presidente.

Chi risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.

Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.

Non é ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartennero alle Giunte che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

La disposizione di cui al quarto comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non col consenso del Consgliere che ha la parola.

Il Presidente della Giunta, o, in sua assenza, il Vice Presidente della Giunta, ha facoltà di chiedere e ottenere la parola in qualunque momento della seduta.

- L'art. 49 è sostituito dal seguente:

Durata degli interventi

Il Presidente stabilisce la durata degli interventi, sentita la Conferenza dei Presidenti di cui al precedente art. 9 e la Giunta, nella discussione sui bilanci, sul rendiconto annuale della Giunta, sulla elezione e sulla revoca del Presidente della Giunta o degli Assessori.

Fatta salva la facoltà del Presidente di concedere la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, in deroga ai limiti di tempo stabiliti per la discussione dei temi di cui al precedente comma, e salvo un diverso accordo nella Conferenza dei Presidenti, gli oratori devono attenersi ai limiti di tempo stabiliti nei commi seguenti:

20 minuti: svolgimento di qualsiasi relazione;

15 minuti: illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle delibere;

10 minuti: illustrazione e discussione degli emendamenti; interventi nella discussione generale sulle mozioni e sugli ordini del giorno; dichiarazioni di voto sui disegni di legge e sulle delibere; qualsiasi replica;

5 minuti: qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze; tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle in precedenza regolamentate.

Al termine dello svolgimento delle interrogazioni, l'interrogante può prendere la parola per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, senza aggiungere alcuna motivazione.

Per dichiarazione di voto può intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo, oltre ai Consiglieri in dissenso con il proprio Gruppo e che ne abbiano data preventiva comunicazione in tal senso al Presidente.

Sono pure concessi 5 minuti di tempo a chi desideri illustrare un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno o alla posizione della questione, a chi intenda discutere sull'ordine delle votazioni o illustrare una richiesta di chiusura della discussione. In questi casi potranno parlare, per la stessa durata di tempo, due oratori contro e due a favore.

Sulle questioni pregiudiziali, sugli ordini del giorno richiedenti di non passare all'esame degli articoli di un disegno di legge e sulle questioni sospensive, avranno facoltà di parlare per 5 minuti, oltre al proponente, anche un oratore per ciascun Gruppo e i Consiglieri i quali dissentano eventualmente dal proprio Gruppo e che ne abbiano data preventiva comunicazione al Presidente.

In caso di dissenso sul programma dei lavori, hanno facoltà di intervenire un oratore per ciascun Gruppo nel limite di 5 minuti. In caso di dissenso sull'ordine del giorno della seduta proposto dal Presidente, hanno facoltà di intervenire per 5 minuti, oltre all'illustratore del dissenso, anche due oratori contro e due a favore.

Uguale limite di tempo é stabilito per tutte le altre dichiarazioni non indicate nel presente articolo

- L'art. 50 è sostituito dal seguente:

Ordine delle discussioni

I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento, la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e possono essere illustrati, per cinque minuti, dal proponente. Su tali richiami potranno intervenire, per la stessa durata di tempo, due oratori contro e due a favore.

Qualora il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Prima della discussione generale, ciascun Consigliere può sollevare la questione pregiudiziale, quella cioé che un dato argomento non si abbia a discutere, o la questione sospensiva, quella cioé che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate.

Il richiedente potrà illustrare la questione da lui posta per cinque minuti e su di essa potranno intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo, oltre ai Consiglieri dissenzienti dal proprio Gruppo, secondo le forme previste dall'art. 58 del presente Regolamento.

Dopo la discussione generale su un disegno o su una proposta di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio dovrà esaminare eventuali ordini del giorno diretti a impedire il passaggio all'esame degli articoli, che potranno essere illustrati e discussi secondo le norme previste dal comma precedente.

Sia nel caso della questione pregiudiziale o sospensiva sia in quello dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, la discussione sarà seguita da una votazione che, salvo una richiesta, nelle forme previste dal presente Regolamento, di altra forma di votazione, avrà luogo per alzata di mano. Nel caso in cui le richieste in tal senso siano accolte dal Consiglio, non si darà luogo alla discussione o all'esame degli articoli dei progetti in esame.

Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del progetto di legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzione alle Commissioni nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussio-

ne ha facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i quindici minuti, prima che abbia la parola il relatore. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente. Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla discussione degli articoli. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

Gli emendamenti devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio almeno 24 ore prima della discussione degli articoli ai quali si riferiscono.

E' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al precedente comma e anche nel corso della seduta.

Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o che, comunque, incidano sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.

La discussione e la votazione di emendamenti ad un testo hanno la precedenza su quelle del testo stesso. Nel caso di presentazione di emendamenti, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi, testo del progetto al quale si riferisce l'emendamento, emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro uno o più emendamenti non é ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva né l'ordine del giorno puro e semplice né alcun altro ordine del giorno che non costituisca emendamento.

Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non é ammessa nessun'altra richiesta di parola.

- L'art. 52 è sostituito dal seguente:

Correzioni di forma

Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che giudichi opportune.

Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio. Delle correzioni é data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

- L'art. 53 è sostituito dal seguente:

Dei vari tipi di votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario, ma possono anche essere fatte verbalmente, con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente.

L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione é fatta a scrutinio segreto.

Il voto finale sui progetti di legge si dà con voto palese.

Nella registrazione dei voti si terrà conto, al solo fine dell'inserimento nel processo verbale e negli atti deliberativi, della volontà espressa dai singoli Gruppi.

I Consiglieri che intendano far rilevare la propria assenza dall'Aula al momento del voto o della discussione devono informare la Segreteria del Consiglio, che provvederà a registrare tale volontà nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.

- L'art. 54 è sostituito dal seguente:

Voto per alzata di mano

Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la verifica, intesa ad accertare il risultato stesso.

La verifica é disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso in Aula e ordinato la chiusura delle porte.

- Articolo aggiuntivo 60 bis:

" Delle interrogazioni
con risposta immediata

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta regionale, stabilisce la seduta e le materie sulle quali possono essere presentate interrogazioni con risposta immediata e ne dà notizia ai Consiglieri regionali.

I Consiglieri regionali, entro il settimo giorno precedente la seduta indicata, presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni per risposta immediata.

Il Presidente del Consiglio, tra le interrogazioni pervenute, ne indica cinque, scegliendo, nell'ambito delle materie, argomenti diversi e presentatori appartenenti a Gruppi diversi, secondo un criterio di rotazione tra gli stessi Gruppi".

- Articolo aggiuntivo 60 ter:

" Interrogazioni e
interpellanze urgenti

Il Consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze urgenti. L'urgenza deve essere motivata per iscritto e spetta al Presidente del Consiglio la relativa valutazione.

In caso positivo, si provvede alla iscrizione d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta e ai Presidenti dei Gruppi, oltre che al primo firmatario.

La richiesta deve pervenire al Presidente del Consiglio almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.

La Giunta, se non è in grado di rispondere immediatamente, ne spiega in Aula le ragioni precisando il giorno in cui darà la risposta, che non potrà eccedere, comunque, ii quindici giorni".